

# LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005

La Legge finanziaria per l'anno 2005 consta di un unico articolo diviso in 572 commi dei quali quelli che vanno dal 300 al 509 prevedono rilevanti modifiche all'ordinamento tributario vigente: tale norma è la Legge 30 dicembre 2004 pubblicata nel S.O. n. 192 alla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2004 n. 306.


## IMPOSIZIONE DIRETTA

### ↳ **Addizionale comunale all'IRPEF (comma 51)**

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita **la variazione in aumento** (entro la misura complessiva dello 0,1%) **dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF a quei Comuni che, airi.1.2005, non si sono avvalsi della facoltà di aumentare tale addizionale.** Restano comunque sospesi fino al 31.12.2006 gli effetti degli aumenti eventualmente deliberati.

### ↳ **Addizionali all'IRPEF (comma 61)**

**La sospensione** degli aumenti delle addizionali all'IRPEF e delle maggiorazioni dell'IRAP è **confermata sino al 31 dicembre 2005** salvo per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario.



### ↳ **Acconto IRPEF/IRES (comma 304)**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006 la misura dell'acconto dell'IRPEF è fissata **al 99%**, mentre quella dell'acconto sull'IRES è fissata **al 100%**.

### **Acconto IRPEF/IRES dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006**



**IRPEF**  
**99%**

**IRES**  
**100%**

### ↳ **IRAP (commi 347-348)**

Vengono apportate una serie di modifiche all'articolo 11, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 con riferimento alla determinazione del valore della produzione netta. In particolare:

- ☑ sono **deducibili** dalla base imponibile IRAP **i costi** sostenuti per il **personale** addetto a **ricerca e sviluppo** (compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per realizzare programmi comuni di ricerca e sviluppo), se **l'attestazione di effettività di tali costi** è rilasciata dal

**Presidente del Collegio sindacale** o, in mancanza, da un **revisore dei conti** o da un **professionista** iscritto all'Albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del Caf;

- per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lett. da a) ad e) (escluse quindi le pubbliche Amministrazioni) **possono dedurre ai fini IRAP**, fino a concorrenza, i seguenti importi:

Base imponibile	Deduzione
Fino a € 180.759,91	€ 8.000
Oltre € 180.759,91 e fino a € 180.839,91	€ 6.000
Oltre € 180.839,91 e fino a € 180.919,91	€ 4.000
Oltre € 180.919,91 e fino a € 180.999,91	€ 2.000

- i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lett. da a) ad e) che **incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati in media nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2004, **possono dedurre il costo di questi nuovi assunti per un importo annuale massimo pari a € 20.000 per ogni nuovo dipendente e nel limite dell'incremento totale del costo del personale** di cui all'articolo 2425, comma 1, lett. b), nn. 9 e 14 del Codice civile.

## ↳ **La nuova IRPEF (commi 349-353)**

L'imposta sul reddito delle persone fisiche viene calcolata sul reddito imponibile che risulta dalla differenza tra reddito complessivo, **gli oneri deducibili** di cui all'articolo 10, D.P.R. n. 917/86, **la deduzione per garantire la progressività dell'imposizione** di cui all'articolo 11 (no tax area) e **le deduzioni per oneri di famiglia** di cui all'articolo 12 (no tax family area).

	<b>Reddito complessivo</b>
<b>(meno)</b>	<b>oneri deducibili</b>
<b>(meno)</b>	<b>no tax area</b>
<b>(meno)</b>	<b>no tax family area</b>
<b>(uguale)</b>	<b>Reddito imponibile</b>

Rivisitata integralmente la mappa dell'IRPEF con le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Fino a € 26.000	23%
Oltre € 26.000 e fino a € 33.500	33%
Oltre € 33.500	39%

- contributo di solidarietà:** viene introdotto un contributo di solidarietà del 4% sulla **parte di reddito imponibile eccedente l'importo di € 100.000.**
- clausola di salvaguardia:** in sede di dichiarazione dei redditi per il 2005, i contribuenti possono applicare le disposizioni

del D.P.R. 917/1986 in vigore al **31.12.2002** ovvero al **31.12.2004**, se più favorevoli.

- ☑ **detrazioni per lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e impresa minore:** non sono più previste le suddette detrazioni dall'imposta lorda a seguito della riduzione delle aliquote e l'ampliamento degli scaglioni di reddito,
- ☑ **no tax family area:** dal reddito complessivo si deducono i seguenti oneri per carichi di famiglia:
  - **€ 3.200** per il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
  - **€ 2.900 per ogni figlio (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati, e ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria).** Tale deduzione è **umentata a:**
    - **€ 3.450** per ogni figlio di **età inferiore a tre anni;**
    - **€ 3.200** se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è poi legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o se coniugato si è poi legalmente ed effettivamente separato;
    - **€ 3.700** per ogni figlio **portatore di handicap** (articolo 3, Legge n. 104/92).

Le deduzioni per carichi di famiglia spettano al contribuente se le persone cui si riferiscono possiedono un **reddito complessivo non**

**superiore a € 2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili.

Tali deduzioni inoltre vanno **rapportate a mese** e competono dal mese in cui si sono verificate al mese in cui sono cessate le condizioni richieste.

**Dal reddito complessivo si deducono fino al limite massimo di € 1.820** le spese documentate sostenute dal contribuente per gli **addetti alla propria assistenza** personale (o di quella delle persone di cui all'art. 433 c.c.) in caso di **non autosufficienza**.


Le deduzioni di cui sopra per carichi di famiglia e per assistenza personale spettano per la **parte** corrispondente al seguente rapporto:

$$\frac{[\text{€ } 78.000 + (\text{deduz. teoriche per oneri di famiglia e assistenza e oneri deducibili}) - \text{reddito complessivo}]}{\text{€ } 78.000}$$

€ 78.000

- con rapporto **maggiore o uguale a 1**, la deduzione compete per il 100%;
- con rapporto **uguale o minore di 0**, la deduzione non compete;
- con rapporto **maggiore di 0 e minore di 1**, la deduzione compete in proporzione (si considerano le prime 4 cifre decimali del rapporto).

Il risultato del predetto rapporto **deve essere moltiplicato per le deduzioni teoriche** al fine di stabilire l'importo di deduzione effettivamente spettante (ossia quello che potrà essere portato in deduzione dal proprio reddito complessivo ai fini della determinazione del reddito imponibile).



**LEGA ARTIGIANA**  
Società cooperativa a r. l.

*progetti, servizi e consulenze per l'artigianato e la piccola e media impresa*

## Esempio n. 1

Contribuente che non ha oneri deducibili da far valere, con un reddito complessivo di € 20.000 e due figli a carico per il 50 %:

Reddito complessivo	€ 20.000,00
Oneri deducibili	€ 0,00
2 figli a carico di cui 1 di età inferiore a tre anni	
Deduzione teorica spettante al 50 %	
(2.900 x 50%)+ (3.450 x 50%)	€ 3.175,00
Calcolo della deduzione effettiva	
<u>78.000+deduzione teorica-reddito complessivo</u>	

78.000	
$\frac{78.000 + 3.175 - 20.000}{78.000} =$	0,784295
Deduzione effettiva spettante $(3.175 * 0,7842) =$	<b>€ 2.489,84</b>

## Esempio n. 2

Contribuente con un reddito complessivo di € 38.000, oneri deducibili pari ad € 1.000 e tre figli a carico per il 40 %, di cui uno nato il 20 giugno 2005 e due maggiori di tre anni:

Reddito complessivo	€ 38.000,00
Oneri deducibili	€ 1.000,00
3 figli a carico di cui 1 di età inferiore a tre anni	
Deduzione teorica spettante al 40 %	



$(2.900 \times 2 \times 40\%) + (3.450 \times 7/12 \times 40\%)$	€ 3.125,00
Calcolo della deduzione effettiva:	
$\frac{78.000 + \text{deduz. teorica} + \text{oneri deduc-reddito compl.}}{78.000}$	
$\frac{78.000 + 3.125 + 1.000 - 38.000}{78.000} =$	0,565705
Deduzione effettiva spettante $(3.125 * 0,5657)$	€ 1.767,81

### ↳ **Accertamento dei redditi di fabbricati (commi 342-346)**

Qualora il **reddito dell'immobile locato indicato** in dichiarazione dei redditi sia **non inferiore** al maggiore dei seguenti importi:

- canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15%;
- 10% del valore dell'immobile (rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori di cui all'articolo 52, comma 4, D.P.R. n. 131/86);

all'Ufficio è **preclusa l'attività di accertamento** del reddito immobiliare ai fini delle imposte dirette.

**N.B.:** Qualora sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione dell'immobile si presume l'esistenza del rapporto di locazione, salva documentata prova contraria, anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel quale viene accertato il rapporto contrattuale. L'accertamento è effettuato con riferimento



ad un canone di locazione presunto pari al 10% del valore catastale dell'immobile. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento/di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, **sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.**

### ↳ Società cooperative (commi 460-469)

Viene rinnovata per le società cooperative la tassazione parziale già introdotta con il D.L. 15.4.2002, n. 63 convertito, con modificazioni con Legge 15.6.2002, n. 112, la cui efficacia è limitata ai due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2001. Le società cooperative e i loro consorzi a mutualità prevalente possono accantonare gli utili dell'esercizio a riserva indivisibile **nella misura del 70%** (dell'80% per le cooperative agricole e quelle della piccola pesca e i loro consorzi) facendo concorrere alla formazione del reddito imponibile la parte residua.

L'esenzione di cui all'articolo 10, D.P.R. 29.9.1973, n. 601 viene applicata **alle cooperative agricole e a quelle della piccola pesca e ai loro consorzi con esclusione della sola quota di utili pari al 20%**, mentre l'esenzione di cui all'articolo 11, D.P.R. 601/1973 a favore delle cooperative di produzione e lavoro si applica **limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'IRAP.**

**N.B.:** In relazione alle cooperative sociali che rispettano i requisiti della L. 8.11.1991, n. 381, l'intero ammontare degli utili d'esercizio, potendo essere accantonato integralmente a riserva indivisibile, **non concorre a formare il reddito imponibile.**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2004, **le cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente** possono escludere dalla base imponibile IRES

esclusivamente la quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto societario preveda l'indivisibilità di tale riserva.

Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13, D.PR. n. 601/73 **sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%.**

#### ↳ **Affrancamento delle riserve in sospensione di imposta (commi 473-478)**

Le imprese hanno la possibilità di procedere all'affrancamento **delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2004** (anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione), con il pagamento di **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 10%.**

**N.B.:** Tale disposizione non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

Per i saldi attivi di rivalutazione monetaria (di cui alle Leggi n. 408/90, n. 413/91 e n. 342/2000) l'imposta sostitutiva è fissata al 4%.

Con il pagamento dell'imposta sostitutiva le riserve e i fondi in sospensione d'imposta e i saldi attivi di rivalutazione non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa o della società o dell'ente e **diventano liberamente utilizzabili e distribuibili.** Nell'ipotesi di distribuzione dei saldi attivi suddetti non spetta il credito d'imposta previsto dalle singole leggi di

rivalutazione citate. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31.12.2004 e **va versata in unica soluzione** entro la data di pagamento del saldo dell'imposta sui redditi relativa a tale esercizio.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e puR essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; qualora la stessa sia imputata al capitale sociale o al fondo di dotazione la corrispondente riduzione verrà operata, anche in deroga all'articolo 2365 del Codice civile, con le modalità previste dall'articolo 2445 del Codice civile.

#### ↳ **Tassazione dei contributi di assistenza sanitaria (comma 505)**

Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lett. a), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 è **fissato in € 3.615,20**.

## **IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

#### ↳ **Invio telematico dichiarazioni (comma 377)**

Il limite del **volume d'affari** oltre il quale è obbligatorio presentare in via telematica le dichiarazioni da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione della dichiarazione IVA, è stato ridotto da € 25.822,84 a **€ 10.000,00**.

#### ↳ **Acquisto intra-Ue di veicoli (comma 378)**



I soggetti di imposta che **acquistano autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi**, devono trasmettere entro **15 giorni**, ed in ogni caso prima dell'immatricolazione, al Dipartimento dei Trasporti Terrestri il **numero identificativo intracomunitario** nonché il **numero di telaio**. Per i successivi passaggi interni precedenti all'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. L'Ufficio non procede all'immatricolazione se mancano delle informazioni. Entro il termine di 15 giorni deve essere fatta anche la comunicazione in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.

#### ↳ **Esportatore abituale e lettera di intento (comma 383-385)**

Il fornitore di un esportatore abituale che riceve la dichiarazione d'intento deve comunicare i relativi dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il giorno 16 del mese successivo** al ricevimento. Il mancato o (inesatto/incompleto invio dei dati suddetti è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata.

N.B.: Il fornitore, che omette o invia in modo inesatto o incompleto i dati in esame, è altresì responsabile in solido con l'esportatore abituale dell'imposta evasa correlata alla infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

#### ↳ **Responsabilità solidale dell'acquirente (comma 386)**

In caso di cessioni di determinati beni (da individuare con apposito decreto) effettuati a prezzi inferiori al valore normale, se il cedente omette di versare la relativa imposta, **il cessionario è obbligato in solido al pagamento della stessa**. Il cessionario pur



dimostrare che il prezzo inferiore è stato determinato da eventi oggettivamente rilevabili o da specifiche norme di legge e che comunque non è connesso al mancato pagamento dell'imposta.

### ↳ **Aliquota agevolata per prestazioni socio-sanitarie (comma 467)**

A decorrere dall'1.1.2005 l'aliquota IVA del 4% si applica **anche** alle prestazioni di cui ai nn. 18,19, 20 e 21 dell'articolo 10, D.P.R. n. 633/72, rese in favore dei soggetti indicati al n. 41-bis, Tabella A, Parte Seconda, D.P.R. n. 633/72, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere.

### ↳ **IVA per vetture e ciclomotori (comma 503)**

Il regime relativo alla **parziale indetraibilità dell'IVA** sulle operazioni che hanno per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 19-bis, comma 1°, lett. e), D.P.R. 26.10.1972, n. 633 è **prorogato fino al 31.12.2005**.

## **ALTRI TRIBUTI**

### ↳ **Trasferimenti immobili dei Comuni (comma 275)**

Le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, a favore di Fondazioni o società **sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, ogni altra imposta indiretta, o altro tributo o diritto**.

### ↳ **Scommesse sportive (comma 284)**

A decorrere dall'1.1.2005 l'aliquota dell'imposta unica sulle

scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilita nella **misura del 33% della quota di prelievo prevista per ogni scommessa.**

### ↳ **Aggiornamento degli importi fissi (comma 300)**

Entro il 31.1.2005 sarà emanato un apposito decreto che aggiorna, tenendo conto degli indici Istat, gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali.

### ↳ **Contributo unificato (commi 306-311)**

A decorrere dall'1.1.2005 i processi di valore inferiore a € 1.100 **non sono più esenti** dal contributo unificato.

Il contributo unificato, ossia il bollo sugli **atti giudiziari**, previsto dall'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, è stato rivisitato negli importi e negli scaglioni. **I nuovi importi** del contributo unificato sono i seguenti:

<b>Scaglioni</b>	<b>Importi</b>
processi di valore fino a € 1.100	€ 30
processi di valore superiore a € 1.100 e fino a € 5.200 e processi di volontaria giurisdizione, nonché processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, c.p.c.	€ 70
processi di valore superiore a € 5.200 e fino a € 26.000 e processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del	€ 170

giudice di pace	
processi di valore superiore a € 26.000 e fino a € 52.000 e processi civili e amministrativi di valore indeterminabile	€ 340
processi di valore superiore a € 52.000 e fino a € 260.000	€ 500
processi di valore superiore a € 260.000 e fino a € 520.000	€ 800
processi di valore superiore a € 520.000	€ 1.110

Il contributo unificato dovuto:

- per i **processi di esecuzione immobiliare** è pari a **€ 200**;
- per gli **altri processi esecutivi** è pari ad **€ 100**;
- per i **processi di opposizione agli atti esecutivi** è pari a **€ 120**.

**N.B.:** Ai sensi del nuovo articolo 46, comma 1, Legge 21.11.1991, n. 374, le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore inferiore o pari a € 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono **soggetti** soltanto al pagamento del **contributo unificato**.

#### ↳ **Contratti di locazione (comma 341)**

È prevista l'esclusione della possibilità da parte dell'Ufficio di liquidare l'imposta complementare di registro di cui all'articolo 42,



comma 1, D.P.R. n. 131/86 se l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con rendita attribuita, risultante dal contratto di locazione è non inferiore al 10% del valore dell'immobile (rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori).

## TRIBUTI LOCALI

### ↳ **Termini di accertamento ICI (comma 67)**

Limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive, i termini per l'accertamento ICI, che scadono il 31.12.2004, **sono prorogati al 31.12.2005.**

### ↳ **Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (comma 480)**

L'imposta sulla pubblicità **non si applica** alle categorie di soggetti elencati nell'articolo 20, D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, già assoggettati alla metà della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni. Viene aggiunto l'articolo 20-bis al decreto suddetto, secondo il quale i Comuni sono tenuti a riservare il 10% dello spazio totale per l'affissione dei manifesti, ai soggetti di cui all'art. 20 del decreto. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. Sono, inoltre, modificati gli artt. 23 e 24 del citato decreto in tema di sanzioni ed interessi, nonché vengono disposte nuove disposizioni relative alle violazioni delle norme in materia d'affissioni e pubblicità.

## ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### ↳ **Redditi immobiliari (comma 332)**

A decorrere dall'1.1.2005 dovrà essere indicato **il numero di codice fiscale** anche negli atti relativi a dichiarazioni di inizio attività (Dia) presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e in ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai Comuni in relazione ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera. Il codice fiscale deve essere inoltre indicato da parte delle aziende erogatrici di servizi nei contratti di somministrazione di servizi telefonici, di acqua e gas (per l'energia elettrica tale obbligo era già previsto).

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'Anagrafe tributaria **i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi telefonici, acqua e gas** al fine di far emergere attività economiche, in particolare gli immobili dove proprietario e inquilino o comodatario (che è normalmente l'intestatario dei contratti di fornitura) non coincidono, al fine di applicare i tributi erariali e locali.

Gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è avviata l'utenza.

Sono **tenuti** a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, codice fiscale compreso, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria:

- **le banche;**



- la società **Poste italiane S.p.a.**;
- **gli intermediari finanziari**;
- **le imprese di investimento**;
- **gli organismi di investimento collettivo del risparmio**;
- **le società di gestione del risparmio**;
- **gli altri operatori finanziari.**

**Le comunicazioni** all'Anagrafe tributaria vengono trasmesse **esclusivamente per via telematica**. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche delle trasmissioni dei dati saranno definiti con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

A decorrere **dall'1.4.2005** le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo o della modificazione del contratto stesso.

### ↳ **Classamento immobili (commi 335-338)**

I Comuni possono chiedere agli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio di intervenire per la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari (quindi, di fatto, i relativi estimi), nelle «microzone» comunali (quartieri) **in cui la differenza media tra valori di mercato e valori catastali ai fini ICI è diventata sproporzionata** rispetto alla media delle «microzone» dell'intero territorio comunale.

L'Agenzia del Territorio esamina la richiesta del Comune e verifica la sussistenza dei presupposti, dopodiché attiva il

procedimento revisionale con Provvedimento dell'Agenzia medesima. Qualora i Comuni constatino la presenza di immobili non dichiarati o l'esistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, possono richiedere ai titolari dei diritti reali sulle unità immobiliari prese in considerazione di presentare degli atti aggiornati con gli elementi richiesti. Se i soggetti interessati non provvedono entro 90 giorni dalla modificazione della richiesta, gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio provvederanno, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 28, R.D.L. 13.4.1939, n. 652 all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato o a verificarne il classamento.

Le rendite catastali dichiarate o attribuite in seguito alla richiesta da parte del Comune **produrranno effetti fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale** (indicata nella richiesta notificata dal Comune) oppure, in mancanza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune.

#### ↳ **Pianificazione fiscale concordata (commi 387-398)**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2005 è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, la cui adesione determina la **definizione preventiva per un triennio della base imponibile caratteristica dell'attività svolta** e la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. A tale istituto possono accedere, nel rispetto di determinate condizioni, gli esercenti arti e professioni e i titolari di reddito d'impresa cui sono applicabili gli studi di settore per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2003.

#### ↳ **Studi di settore (commi 399-401)**

Gli interventi in ordine alla disciplina degli studi di settore sono molteplici:

- ☑ **revisione:** di regola gli studi di settore sono sottoposti a revisione **ogni 4 anni** dalla loro entrata in vigore o dall'ultima revisione per garantire la loro rappresentatività della realtà economica cui si riferiscono. Tuttavia, sentito il parere della Commissione di esperti, possono essere revisionati anche prima dei decorso dei termine suddetto.
- ☑ **accertamento:** dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2004, con riferimento agli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (anche per opzione) e agli esercenti arti e professioni, **gli accertamenti sulla base degli studi di settore si applicano quando in almeno 2 periodi d'imposta su 3 consecutivi** (compreso quello da accertare) i compensi e i ricavi determinabili sulla base degli studi risultano superiori a quelli dichiarati per gli stessi periodi d'imposta.

Relativamente agli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (anche per opzione) tali accertamenti trovano applicazione sempre e comunque **se emergono significative situazioni di incoerenza** rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale stabiliti con apposito provvedimento.

- ☑ **adeguamento:** per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore o le modifiche a seguito della revisione, non sono dovuti interessi e sanzioni nei confronti dei contribuenti che nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1, D.P.R. n. 322/98 indicano ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini IRAP, a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore. Per i suddetti periodi d'imposta, l'adeguamento al



volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore è operato ai fini IVA, senza applicazione di interessi e sanzioni, effettuando il versamento dell'IVA entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito. L'adeguamento può effettuarsi per periodi d'imposta diversi da quelli suddetti, se, entro il termine di versamento a saldo dell'imposta sul reddito, il contribuente versa una **maggiorazione pari al 3% calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati in contabilità.**

#### ↳ **Redditi soggetti a tassazione separata (comma 412)**

L'esito dell'attività di liquidazione in base all'articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/73 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata viene comunicato ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate **con raccomandata con avviso di ricevimento.** Dal periodo d'imposta 2001 l'imposta o la maggiore imposta liquidata va versata con il modello di pagamento prestampato cui all'articolo 19, D.Lgs. n. 241/97. Qualora il contribuente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non proceda al pagamento, si ha l'iscrizione a ruolo con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi del 2,75% annuo che vanno calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

#### ↳ **Controlli automatici e formali delle dichiarazioni (comma 413)**

Relativamente ai controlli automatici e formali delle dichiarazioni presentate dall'1.1.1999, sulle somme dovute a seguito di tali controlli, versate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, **vanno calcolati gli interessi fino all'ultimo**

**giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.**

↳ **Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale (commi 418-419)**

Per il versamento delle rate successive alla prima delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione o della conciliazione giudiziale **il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.** In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, se il garante non versa, entro 30 giorni dalla notifica dell'invito, l'importo garantito il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo di tali somme a carico del contribuente e del garante.

↳ **Dichiarazioni presentate nel 2003 (comma 424)**

Con riferimento alle dichiarazioni presentate nel 2003, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/73 **sono prorogati al 31.12.2006.**

## **AGRICOLTURA**

↳ **Regime speciale IVA per i produttori agricoli (comma 506)**

Per i produttori agricoli di cui all'articolo 34, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 si applica anche per l'anno 2005 il regime speciale IVA con riferimento a quei soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a € 20.658,28.

### ↳ **IRAP (comma 509):**

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi l'aliquota IRAP dell'1,9% si applica anche per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2004, mentre per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2005 l'aliquota IRAP è fissata nella misura del 3,75%.

### ↳ **Agevolazioni tributarie (commi 507 e 510)**

L'agevolazione della detrazione d'imposta dei 36% per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi prevista dall'articolo 9, comma 6, Legge 28.12.2001, n. 448 è **prorogata fino al 31.12.2005**. L'importo massimo di spesa agevolabile rimane invariato a € 100.000; I benefici di cui agli articoli 4 e 6, D.L. 30.12.1997, n. 457 estesi nel limite dei 70% alle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari dall'articolo 11, Legge 23.12.2000, n. 388, **sono prorogati per l'anno 2005**.

## **DISPOSIZIONI VARIE**

### ↳ **Associati in partecipazione che apportano solo lavoro (comma 157)**

È previsto l'obbligo di iscrizione degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro e non iscritti ad albi professionali, alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, Legge 8.8.1995, n. 335.



### ↳ **Rivalutazione di partecipazioni e terreni (commi 376 e 428)**

In ordine alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, Legge 28.12.2001, n. 448 che si applicano con riferimento alle partecipazioni non negoziate e ai terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data dell'1.7.2003, le imposte sostitutive **possono essere rateizzate a decorrere dal 30.6.2005**; anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30.6.2005.

**N.B.:** Se l'imposta sostitutiva è stata versata entro il 30.9.2004, il termine per la redazione e il giuramento della perizia è fissato al 31.3.2005.

### ↳ **Omesso versamento di ritenute alla fonte (comma 414)**

È punito con **la reclusione da 6 mesi a 2 anni** chi non effettua il versamento, entro il termine di presentazione del modello 770, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti **per un importo superiore a € 50.000,00 per ogni periodo d'imposta.**

### ↳ **Videopoker (commi 495-497)**

Nel caso in cui gli apparecchi da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e e), R.D. 18.6.1931, n. 773 installati presso esercizi pubblici, non rispettino le prescrizioni normative e le regole tecniche fissate dall'articolo 22, comma 1, Legge 27.12.2002, n. 289, **all'Autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta per un**

## **periodo di cinque anni.**

Vengono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 38 della Legge n. 388/2000, relativi alla richiesta, effettuata dai produttori e dagli importatori di apparecchi da divertimento e intrattenimento, del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria e alle autocertificazioni necessaria a tal fine. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4 della Legge n. 388/2000, in modo da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

